

Codice A1610B

D.D. 22 aprile 2021, n. 258

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. NEIVE (CN) - Intervento: Fabbricato rurale adibito a cantina vitivinicola e punto vendita. Via Moretta 17 e 17/a. Variante alla Determinazione n. 444 del 02.09.2020. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 258/A1610B/2021**

**DEL 22/04/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. NEIVE (CN) – Intervento: Fabbricato rurale adibito a cantina vitivinicola e punto vendita. Via Moretta 17 e 17/a. Variante alla Determinazione n. 444 del 02.09.2020. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dall' *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha

predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 107 giorni per concludere il relativo procedimento rispetto al termine di 105 giorni previsti dalla legge, a seguito delle problematiche relative alla gestione informatizzata delle istanze nel periodo di emergenza sanitaria,

tutto ciò premesso e considerato;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal

Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Classif. 11.100/GESPAE/ 40 /2021A/A1600A*

*Rif. n. 833 /A1610B del 05/01/ 2021*

## RELAZIONE

**Oggetto:** D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
**Comune: NEIVE (CN)**  
**Intervento:** Fabbricato rurale adibito a cantina vitivinicola  
e punto vendita. Via Moretta 17 e 17/a.  
Variante alla Determinazione n. 444 del 02.09.2020.  
**Istanza:** [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal richiedente in data 05.01.2021, con nota n.836 del 29.12.2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visto il precedente progetto approvato da questo Settore regionale con la Determinazione n. 444 del 02.09.2020, di cui il progetto presentato in data 05.01.2021 costituisce variante sostanziale,

considerato che l'intervento previsto è relativo alla costruzione di un edificio adibito a cantina, e alla vendita di prodotti vitivinicoli, all'interno dell'ambito territoriale della "Bassa Langa", connotato dal succedersi delle quinte dei rilievi collinari posti alla quota meno elevata del Piemonte meridionale, sui quali versanti predomina la viticoltura specializzata; i territori in argomento sono incisi dai corsi d'acqua affluenti del Fiume Tanaro, e le ripide scarpate che conducono a ridotte porzioni di pianura

alluvionale, contraddistinguono i diversi ambiti di paesaggio e rappresentano elementi di forte discontinuità morfologica;

l'area oggetto d'intervento è all'interno di una zona agricola pianeggiante, coltivata a prato, prospiciente la strada provinciale, lato su cui si affaccia il nuovo fabbricato, e nella parte retrostante, confina con le sponde del Torrente Tinella; nell'intorno si evidenzia la presenza di filari di alberi ad alto fusto nel lotto confinante a nord-ovest, mentre nel lato opposto vi sono insediamenti di tipo artigianale (capannoni) e alcuni edifici residenziali;

l'area è ricompresa nella zona agricola E.1, classe II, "Aree a pericolosità geomorfologica media" del vigente P.R.G.C. del Comune di Neive, e il lotto interessato è all'interno di un settore della pianura del Torrente Tinella, in un'area lievemente rialzata, morfologicamente stabile e non soggetta a fenomeni alluvionali;

il progetto prevede un lieve ribassamento del terreno sul lato strada, e il fabbricato-cantina è composto da un piano interrato (circa 4.00 m. sotto la quota della strada), un punto vendita e un dehor al piano terreno, e da due volumi tecnici chiusi, in parte con tetto-giardino; la strada di accesso alla proprietà e le aree retrostanti, destinate a parcheggio e a spazi-manovra, sono realizzate con l'asfalto ecologico, tipo "strada bianca", nella porzione di terreno tra il fronte principale e la strada, sono previste aree verdi, prative con specie floreali, e coltivate a vigneto tipo bonsai, attraversate da vialetti pedonali di accesso di tipo strada bianca; nella parte retrostante, oltre gli spazi per la manovra, e sino alle sponde del Torrente Tinella, viene realizzata un'area coltivata a vigneto,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. "c" del D.Lgs 42/2004, in quanto ricade all'interno della fascia fluviale del Torrente Tinella,

inoltre, si rileva che il territorio del comune di Neive risulta ricompreso nell'area Buffer del Sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", e la porzione di territorio in esame, è interna a tale ambito;

considerato che l'area oggetto d'intervento, classificata dal Ppr (Tav.P6 - *Macro ambiti*) come "*paesaggio collinare vitivinicolo*", è attualmente coltivata a prato, e nell'ambito territoriale circostante non sono presenti emergenze naturalistiche di rilievo; per quanto attiene le componenti paesaggistiche, dalla Tavola P4, si rileva che il sito ricade in "*Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale*"; l'ambito è periferico rispetto alle zone d'interesse storico-culturali e, come si rileva dalla documentazione fotografica pervenuta, al confine dei lotti d'intervento sono presenti capannoni con struttura prefabbricata e alcune abitazioni realizzate negli anni '80,

visto che la composizione articolata del progetto dell'edificio, improntata da volumi con diversi materiali di facciata, che si intersecano in alcuni punti mantenendo un'altezza massima simile, contenuta a un piano fuori terra, consente l'utilizzo diversificato dei diversi corpi di fabbrica, separando e disimpegnando le attività per le quali sono stati progettati e, nel contempo disegna un complessivo intervento che, con le sue particolarità connota questa porzione di territorio, inserendosi in maniera idonea e, seppur atipico rispetto alle tipologie architettoniche dei limitrofi fabbricati, non costituisce un elemento di estraneità all'interno del delicato ambito paesaggistico tutelato,

viste le sistemazioni diversificate delle aree esterne di pertinenza previste dal progetto, dove nella parte antistante al fabbricato vi sono zone prative con specie floreali e due settori coltivati a vigneto, mentre nella porzione del lotto retrostante alla cantina, sono stati ricavati i parcheggi e gli spazi di manovra, oltre a un'ampia area coltivata a vigneto che si estende fino alle sponde del Torrente Tinella,

considerato che, il previsto arretramento del fronte principale dell'edificio, rispetto al ciglio della strada provinciale, di notevole percorrenza, la definizione delle aree esterne mediante l'utilizzo di colture peculiari della località, oltre alla presenza di un'estesa area boschiva nel lotto posto sul confine nord-ovest del sito, favoriscono un congruo inserimento paesaggistico del progetto di cantina in argomento,

preso atto che l'intervento non modifica in modo sostanziale l'attuale morfologia dei terreni interessati, né la compagine vegetale esistente, poichè sono previsti limitati sterri e riporti, funzionali ad un migliore utilizzo di tutta l'area;

valutato che le opere così come proposte, con gli accorgimenti da attuare in fase esecutiva, in recepimento di alcune prescrizioni sotto elencate, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- l'esecuzione delle opere, sia effettuata in conformità a quanto descritto e rappresentato nel progetto presentato e, in riferimento ai materiali per le sistemazioni delle aree esterne, sia privilegiato, per i diversi materiali scelti, l'uso di mescoli a colorazione naturale, al fine di favorire un ambiente esterno qualificato, e un idoneo inserimento paesaggistico del complessivo intervento nell'ambito tutelato interessato;
- sia posta particolare cura nella posa dei diversi materiali utilizzati e dei pannelli di rivestimento esterno in corten, poiché l'alternanza delle cromie contribuisce a mitigare e a frammentare l'impatto visivo del fronte principale, su strada, dei nuovi corpi edilizi;
- nelle aree esterne circostanti il nuovo fabbricato, non interessate dal transito degli automezzi, sia notevolmente ridotto l'utilizzo dell'asfalto drenante, inserendo estese zone prative, con particolare riferimento al fronte verso la strada pubblica, al fine di una migliore integrazione dell'intervento nel contesto naturale circostante;
- il presente parere in merito ai previsti interventi, non comprenda le eventuali opere di recinzione, né di segnaletica pubblicitaria, poiché, all'interno degli atti progettuali pervenuti, non risultano rappresentate e documentate, così come previsto dalla vigente normativa di tutela paesaggistica.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	Richiesta di variante in bollo firmata.pdf
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	RelazionePaesOrdinaria_Dic2020.pdf
3	<i>Relazione Tecnica</i>	RelazioneTecnicaMateriali_Dic2020.pdf
4	<i>Elaborato grafico Progetto - Piante</i>	TAVOLA 1 . pdf
5	<i>Elaborato grafico Progetto - Prospetti</i>	TAVOLA 2-A . pdf

6	<i>Elab. Rendering Prospetti</i>	TAVOLA 2-B. pdf
7	<i>Elaborato grafico Sezioni</i>	TAVOLA 3. pdf
8	<i>Elab. Rendering Planimetrie</i>	TAVOLA 4V - BIS. pdf
9	<i>Elab. Rendering Viste prospettiche</i>	TAVOLA 5V - BIS. pdf
10	<i>Elab. Rendering Progetto autoriz. e Progetto in Variante</i>	TAVOLA 6. pdf
11	<i>Elab. Rendering Panoramica</i>	TAVOLA 7V - BIS. pdf
12	<i>Campionatura Materiali</i>	Cemento01.jpg
13	<i>Campionatura Materiali</i>	Cortain02.jpg
14	<i>Campionatura Materiali</i>	CortenDecoroIntero.png
15	<i>Campionatura Materiali</i>	SM_cemento01.jpg
16	<i>Campionatura Materiali</i>	Tetto_Intensivo01.jpg
17	<i>Campionatura Materiali</i>	LegnoEsterno03.jpg

Il Funzionario Istruttore  
**Arch. Margherita Baima**

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*







Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE  
PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria

ALLA REGIONE PIEMONTE  
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
PEC: [territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

e.p.c. Convenzione tra i Comuni di  
Mango, Castiglione Tinella, Neive e Treiso  
Pec: [protocollo@pec.comune.mango.cn.it](mailto:protocollo@pec.comune.mango.cn.it)

e.p.c. Al Comune di NEIVE (CN) Pec:  
[neive@pec.comune.neive.cn.it](mailto:neive@pec.comune.neive.cn.it)

OGGETTO: Risposta al foglio Protocollo n 0017299 del 2021-02-15  
 AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/Tutela archeologica  
 DESCRIZIONE: **NEIVE - (CN)**  
 nuovo fabbricato adibito a cantina e punto vendita;  
 Via Moretta 17 e 17/a. Variante alla Determinazione n. 444 del 02.09.2020.  
 DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta del 15/02/2021  
 protocollo entrata richiesta n. 2092 del 15/02/2021  
 RICHIEDENTE: [REDACTED]  
 PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)  
 PROVVEDIMENTO: **PARERE VINCOLANTE**  
 DESTINATARIO: Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Pubblico  
 Variante all'Aut. Paes. n. 444 del 02.09.2020 (parere SABAP-AL prot. n. 11034 del  
 17/08/2020)

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

visto il precedente progetto approvato da codesto Settore regionale con la Determinazione n. 444 del 02.09.2020, e il nuovo progetto presentato in data 05.01.2021, che costituisce una variante sostanziale, in quanto modifica radicalmente quanto già approvato;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c (*fascia 150 m fiumi, torrenti, corsi d'acqua*), del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Verificato che l'intervento previsto, così come risulta dalla tavola P5 del Ppr, ricade interamente all'interno di una delle buffer zone del sito denominato "I Paesaggi



*vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato*", che nel giugno 2014 è stato iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità (UNESCO);

Verificato, inoltre, che l'intervento in epigrafe non ricade nelle "aree di interesse archeologico" a norma dell'art. 23 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. di Neive (in attuazione della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.);

Verificato che ai sensi dell'articolo 3, comma c, della Legge regionale 32/2008 e s.m.i., l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, nel rispetto della procedura stabilita dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione Piemonte;

Visto il parere condizionato e la Relazione della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, allegata all'istanza (Allegato I - Rif. n. 833 /A1610B del 05/01/ 2021);

Questa Soprintendenza, considerato la rilevante estensione del nuovo fabbricato in oggetto in un'area che il Ppr (Tav. P4), individua come "aree di elevato interesse agronomico", esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, alle stesse condizioni espresse dalla Regione Piemonte nella Relazione allegata.

Visto che sono noti ritrovamenti di interesse archeologico (selciato di età romana relativo al tracciato di collegamento tra *Alba Pompeia* – Alba e *Aquae Statiellae* – Acqui Terme) in particolare in Borgata Moretta e in frazione Borgonuovo, si rammentano comunque le specifiche responsabilità in capo alla Direzione Lavori riguardo il rigoroso rispetto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture archeologiche o beni culturali in genere anche dubbi, mobili o immobili, a seguito dei quali è fatto obbligo della segnalazione entro ventiquattro ore a questo Ufficio, o al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza, provvedendo nel frattempo alla conservazione temporanea di quanto ritrovato lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 164, 175 e 176 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale. Questa Soprintendenza procederà ad un sopralluogo e, valutata l'entità dei rinvenimenti, prescriverà le opportune misure di controllo al fine di evitare possibili danneggiamenti, consentire l'immediata identificazione di stratificazioni antiche, garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei rinvenimenti archeologici.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

Arch. Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Il responsabile dell'istruttoria: arch. Francesca Filippi



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: [sabap-al@beniculturali.it](mailto:sabap-al@beniculturali.it) - Pec: [mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it) - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N